Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Prot. **n.** **Palmanova, 04/06/2018**

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Via Giorgio Ribotta n. 5
00144 ROMA EUR

Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociale e Famiglia
Servizio Sanità Pubblica Veterinaria
Riva Nazario Sauro, 8
34124 TRIESTE

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità delle Regioni D'Italia e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di
Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Carlino, Palazzolo dello Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Terzo d'Aquileia, Aquileia, Torviscosa, Grado, Staranzano, Monfalcone
LORO SEDI

Ai Direttori Generali
delle Aziende per i Servizi Sanitari
della Regione Friuli-Venezia Giulia
LORO SEDI

Al Comando Carabinieri N.A.S.
Viale XXIII marzo 1948 n. 42
33100 UDINE

Alla Capitaneria di Porto - GuardiaCostiera
Viale Cosulich, 20
34074 MONFALCONE
monfalcone@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
via Giosuè Carducci, 8
34073 GRADO (GO)
grado@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Via Serenissima, 1
33050 MARANO LAGUNARE
maranolagunare@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Viale Italia, 52
33054 LIGNANO SABBIADORO
lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
Via del Porto n. 44
33058 Porto Nogaro (UD)
portonogaro@guardiacostiera.it

Al Comando Regionale
Guardia di Finanza
Via Fiamme Gialle, 6
34100 TRIESTE
ts0210000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale
Guardia di Finanza
Via Giusti, 29
33100 Udine (UD)
ud0510000p@pec.gdf.it

Alla Legione Carabinieri
Friuli-Venezia Giulia
Viale Venezia, 189
33100 UDINE
lgfvgnurp@carabinieri.it

All'Agenzia Regionale Protezione Ambiente
del Friuli-Venezia Giulia
Piazza Collalto, 15
33057 PALMANOVA

Al Consorzio Giuliano Maricolture
Villaggio del Pescatore, n. 71
34013 DUINO AURISINA (TS)

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"
Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Alla Soc. Coop. A.r.l.
Maricoltori Alto Adriatico
Villaggio del Pescatore, n. 46
34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Cooperativa Pescatori di Grado
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Federcoopesca F.V.G.
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi
Riva Dandolo, n. 33
34073 GRADO (GO)

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito"

Via Serenissima, 30

33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Alla Cooperativa A.L.M.A.R.
Acquacoltura Lagunare Marinetta
Via G. Raddi, n.2
33050 MARANO LAGUNARE

Alla Cooperativa Pescatori di Lignano
S.C.a.r.l.
Via Darsena, 4
34054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Alla Lega Cooperative F.V.G.
Via Cernazai, n. 8
33100 UDINE

Ai Veterinari ufficiali dei centri di spedizione
nel territorio di competenza AAS 2

Al sito web AAS 2

<u>Oggetto:</u> Trasmissione Ordinanze n. 260R e 261R, del 04/06/2018.
REVOCA DELL'ORDINANZA N° 260 DEL 18/05/2018 RELATIVA AL "DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ACQUE LITORALI DELLA REGIONE FVG – ZONA 16 UD "B" ACQUE NORD, GIÀ ZONA B.

REVOCA DELL'ORDINANZA N° 261 DEL 18/05/2018 RELATIVA AL "DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DIRETTO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ACQUE LITORALI DELLA REGIONE FVG – ZONA 18 UD CORON, GIÀ ZONA B.

Si trasmettono, per gli adempimenti di competenza e affinché venga data informazione ai cittadini, le ordinanze in oggetto indicate.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SOST. DEL SERVIZIO VETERINARIO
DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Dott. Paolo Demarin

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 2 "Bassa Friulana-Isontina" DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 - 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

Struttura di Igiene degli alimenti di origine animale

Ordinanza n.: 260 **R** Palmanova,04/06/2018

MODELLO: 03/5.18

OGGETTO: revoca dell'ordinanza n. 260 del 18/05/2018 di chiusura ex Regolamento CE 854/2004, allegato II, Capo II, Lettera C, punto 1 della "ZONA 16 UD "B" ACQUE NORD"

IL DIRETTORE SOST.
SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

CONSIDERATO che con propria Ordinanza n. 260 del 18/05/2018, è stata chiusa ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C, punto 1, la ZONA 16 UD "B" ACQUE NORD, già zona B, con divieto di raccolta e di immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento CE 854/2004 prevede, all'Allegato II, Capo II, lettera C, punto 2, che l'autorità competente possa riaprire una zona di produzione chiusa, in questo caso la precitata ZONA 16 UD "B" ACQUE NORD soltanto una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa dell'Unione Europea, a fini di sicurezza alimentare, di lealtà degli scambi commerciali e di tutela del cittadino consumatore;

CONSIDERATO che la D.G.R. FVG n. n. 816 dd. 13/5/2016 recante Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel FVG prevede che la revoca delle misure restrittive (recte: della chiusura) potrà adottarsi solo qualora a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno 1 settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l'IZSVe comunichi all'AAS il ripristino delle condizioni di idoneità della zona B;

CONSIDERATO che l'analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova n.18AT4PN-U/1184 dd.01/06/2018 dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone (n. verbale di prelevamento ARPA FVG 000060-1800022301 B dd.28/05/2018) evidenzia il rispetto dei limiti legislativi microbiologici previsti dal Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera A, punto 4, per la zona B in molluschi eduli lamellibranchi (*R. philippinarum*) estratti dalle acque litorali della Regione FVG – ZONA 16 UD "B" ACQUE NORD, già zona B, individuata dalla D.G.R.- FVG 816/2016 e che quindi può ritenersi ripristinata la condizione microbiologica di zona B alle condizioni previste dal Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera A, punto 4, secondo il quale è appunto classificata come "B" la zona in cui possono essere raccolti ed immessi sul mercato a fini di consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari stabiliti nel Regolamento CE 853/2004, allegato III, Sezione VII, Capitolo V, cui si rimanda;

CONSIDERATO che la l. 241/90, art. 21 *quinquies*, prevede la possibilità della revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto;

REVOCA

1. la sopra citata Ordinanza n. 260 del 18/05/2018, ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C, punto 2, con riapertura della ZONA 16 UD "B" ACQUE NORD perché risulta ripristinata la conformità dei requisiti sanitari per i molluschi come riportato nel rapporto di prova n.18AT4PN-U/1184 dd.01/06/2018 requisiti corrispondenti al regolamento CE 854/2004, allegato II, Capo II, lettera A, punto 4 secondo il quale è classificata come "B" la zona in cui possono essere raccolti ed immessi sul mercato a fini di consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari stabiliti nel Regolamento CE 853/2004, allegato III, Sezione VII, Capitolo V, cui si rimanda.

2. Sono conseguentemente consentite la raccolta e l'immissione al consumo di molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque litorali della Regione FVG – ZONA 16 UD "B" ACQUE NORD, già zona B, alle condizioni richiamate al punto che precede.

3. Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica agli operatori e alle amministrazioni comunali interessate per l'informazione ai cittadini, e della pubblicazione sul sito dell'AAS2 Bassa Friulana Isontina, Struttura di Igiene degli alimenti di origine animale.

4. Il referto di analisi sopra citato e l'ordinanza n. 260 oggetto della presente revoca sono acclusi.

Paolo Demarin
Direttore sost.
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine
Direttore Dr.ssa Gabriella Conedera

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 CORDENONS(PN)
Tel. 0434.41405 Fax 0434.41201 Email segr.pn@izsvenezie.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155

0003399881

RAPPORTO DI PROVA
n. 18AT4PN-U/1184

DATA: 01/06/2018

RICEVIMENTO N. 18/72601 DEL 28/05/2018
Consegna RdP: IZIWEB

Spett.le
A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA"
VIA VITTORIO VENETO, 174
34170 GORIZIA (GO)

RICHIEDENTE
A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA"
VIA VITTORIO VENETO, 174
34170 GORIZIA (GO)

VERBALIZZANTE
GUIATTI DENIS
Verbale invio campioni n. 000060-1800022301B del 28/05/2018

PROPRIETARIO - LUOGO PRELIEVO 056UD014
A.T.I. COOPERATIVA PESCATORI SAN VITO INGRASSO CAVANA INGRASSO CAVANA ACQUE ACQUE 16UD
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

ORIGINE
16 UD "B" ZONA B - ACQUE
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

PIANI LOCALI (REG-PROV) / PIANO MONITORAGGIO REGIONE FVG

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità campionaria) **Identificazione: 1**
Tipo di materiale **PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO VONGOLA VERACE (R. semidecussatus - R. philippinarum))**

ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
CONTA DI COLIFORMI FECALI (METODICA MICROBIOLOGICA / PDP BAT 173 2015 Rev. 1)(*)		340 MPN/100g
CONTA ESCHERICHIA COLI ß-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN) (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 16649-3.2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1)		170 MPN/100g
RICERCA SALMONELLA SPP (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04)		Assenza di acido nucleico in 25 g

VERBALE N. DG280518/5 DEL 28.05.2018

PRELIEVO SUPPLETIVO

Campione pervenuto alla temperatura di 3,1 °C

Data inizio analisi 29/05/2018 - Data fine analisi 31/05/2018

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Gabriella Conedera - Dr. Denis Vio - Dr.ssa Martina Ustulin - Dr. Luciano Iob

(*) procedura non inserita nell'elenco prove ACCREDIA dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Esso non può essere riprodotto parzialmente (salvo approvazione scritta dell'Istituto). I campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, ad eccezione dei casi previsti da normative specifiche. Il campionamento è a carico del cliente. Ove non espressamente segnalato, si intende che l'accertamento è stato eseguito presso la sede di conferimento.

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.
Num. Certificato:VIODNS74A13E473X Emesso dalla CA: INFOCERT SPA
Dirigente firmatario: Denis Vio
Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.

Fine rapporto - Comunicazione definitiva

Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia

AZIENDA PER ASSISTENZA SANITARIA N. 2

"BASSA FRIULANA- ISONTINA"

Ordinanza n. 260/DP/VET **del 18/05/2018**

OGGETTO: DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ACQUE DELLA LAGUNA DI MARANO – ZONA 16 UD "B" ACQUE NORD, GIÀ ZONA B.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R. D. 27.7.1934, n.1265; **VISTA** la Legge 30.4.1962, n. 283; **VISTO** il D.P.R. 26.3.1980, n. 327; **VISTO** il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152; **VISTO** il D. M. 14.10.1998; **VISTO** l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

VISTI il Reg. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, il Reg. 853/2004 CE del 29/04/04 che stabilisce norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale, il Reg. 854/2004 del 29/04/04 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, il Reg. 2073/2005 del 15/11/05 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2557 dd. 22/12/2015 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone e approvazione del nuovo protocollo di intesa. Modifica DGR 124/2010 e DGR 1018/2012";

VISTA la D.G.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 816 dd. 13/05/2016 "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone. Conferma protocollo d'intesa e modifica DGR 2557/2015;

ATTESO che le metodiche di analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi sono state adottate con Decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1995;

PRESO ATTO che l'analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova n. 18AT4PN-U/1080 dd.18.05.2018 dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine (n. verbale di prelevamento ARPA FVG 000060-1800019901B del 16/05/2018) evidenzia il superamento dei limiti legislativi microbiologici previsti dall'Allegato II, Capo II lett.A, p.to 5 del Reg.854/04 CE per la zona B per la presenza di **E. Coli 5400 MPN/100g** in mollusco vongola verace (R. semidecussatus – R. philippinarum) estratti dalle acque della Laguna di Marano – zona 16 UD "B" ACQUE NORD, già zona B, individuata in allegato alla D.G.R.- FVG n. 816 dd. 13/05/2016;

VISTO il punto 1) lettera C del capo II dell'allegato II del Regolamento 854/2004 CE che recita: ".. se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi."

VISTO il punto 2 della lettera C del capo II dell'allegato II del Reg.854/2004 CE che recita "l'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultano nuovamente conformi alla normativa comunitaria".

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario disporre, nell' interesse della tutela sanitaria, la sospensione cautelativa e temporanea di raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque della Laguna di Marano – zona 16 UD "B" ACQUE NORD, già zona B, fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità microbiologica;

ATTESO che la D.G.R. FVG n. 816 dd 13/05/2016 determina i provvedimenti sanitari cautelativi a seguito di non conformità, attribuisce al Servizio Veterinario l'emanazione dei provvedimenti restrittivi e definisce i flussi informativi;

ORDINA

1. **i molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque della Laguna di Marano – zona 16 UD "B"ACQUE NORD, già zona B, possono essere destinati al consumo umano solo previa stabulazione in un area autorizzata a tal fine dalla A.C. fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità microbiologica suffragata da analisi di laboratorio;** in alternativa i molluschi possono essere destinati alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti;
2. **i produttori ed i C.S.M interessati, in possesso dei documenti di scorta previsti dall'Allegato III, Sezione VII, cap. I del Reg. 853/2004 CE, sono tenuti a mettere in atto le procedure di ritiro del prodotto rispettivamente raccolto e spedito a far data dal prelievo dei campioni.**
3. i Dipartimenti provinciali dell'ARPA territorialmente competenti, di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, provvederanno ad assicurare il costante monitoraggio delle acque e dei molluschi eduli lamellibranchi, comunicando tempestivamente l'esito delle indagini a questa A.A.S. - Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale.
4. gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.
5. la presente ordinanza è pubblicata all'albo aziendale ove rimarrà esposta fino a revoca ai sensi di legge
6. le violazioni alla presente Ordinanza sono perseguibili ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO
DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
f.f. Dott. Paolo Delmarin

Allegato rapporto di prova 1080

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 - 34170 Gorizia
PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it
Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

Struttura di Igiene degli alimenti di origine animale

Ordinanza n.: 261 **R** Palmanova, 04/06/2018

MODELLO: 03/5.18

OGGETTO: revoca dell'ordinanza n. 261 del 18/05/2018 di chiusura ex Regolamento CE 854/2004, allegato II, Capo II, Lettera C, punto 1 della ZONA 18 UD CORON, GIÀ ZONA B

IL DIRETTORE SOST.
SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

CONSIDERATO che con propria Ordinanza n. 261 del 18/5/2018, è stata chiusa ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C, punto 1, la **ZONA 18 UD CORON, GIÀ ZONA B**, con divieto di raccolta e di immissione al consumo umano dei molluschi bivalvi vivi;

CONSIDERATO che il predetto Regolamento CE 854/2004 prevede, all'Allegato II, Capo II, lettera C, punto 2, che l'autorità competente possa riaprire una zona di produzione chiusa, in questo caso la precitata **ZONA 18 UD CORON, GIÀ ZONA B** soltanto una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa dell'Unione Europea, a fini di sicurezza alimentare, di lealtà degli scambi commerciali e di tutela del cittadino consumatore;

CONSIDERATO che la D.G.R. FVG n. n. 816 dd. 13/5/2016 recante Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel FVG prevede che la revoca delle misure restrittive (recte: della chiusura) potrà adottarsi solo qualora a seguito di un campione effettuato a distanza di almeno 1 settimana dal prelievo dell'ultima non conformità microbiologica, l'IZSVe comunichi all'AAS il ripristino delle condizioni di idoneità della zona B;

CONSIDERATO che l'analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova n.18AT4PN-U/1185 dd. 01/06/2018 dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone (n. verbale di prelevamento ARPA FVG 000060-1800022201B dd.28/05/2018) evidenzia il rispetto dei limiti legislativi microbiologici previsti dal Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera A, punto 4, per la zona B in molluschi eduli lamellibranchi (*R.philippinarum*) estratti dalle acque litorali della Regione FVG – **ZONA 18 UD CORON, GIÀ ZONA B**, individuata dalla D.G.R.- FVG 816/2016 e che quindi può ritenersi ripristinata la condizione microbiologica di zona B, alle condizioni previste dal Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera A, punto 4, secondo il quale è classificata come "B" la zona in cui possono essere raccolti ed immessi sul mercato a fini di consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari stabiliti nel Regolamento CE 853/2004, allegato III, Sezione VII, Capitolo V, cui si rimanda;

CONSIDERATO che la l. 241/90, art. 21 *quinquies*, prevede la possibilità della revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto;

REVOCA

1. la sopra citata Ordinanza n. 261 del 18/5/2018, ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C, punto 2, con riapertura della zona 18UD CORON perché risulta ripristinata la conformità dei requisiti sanitari per i molluschi come riportato nel rapporto di prova n.18AT4PN-U/1185 dd.01/06/2018, requisiti corrispondenti al Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera A, punto 4, secondo il quale è classificata come "B" la zona in cui possono essere raccolti ed immessi sul mercato a fini di consumo umano i molluschi bivalvi vivi solo dopo che questi abbiano subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione in modo da soddisfare i requisiti sanitari stabiliti nel Regolamento CE 853/2004, allegato III, Sezione VII, Capitolo V, cui si rimanda.

2. Sono conseguentemente consentite la raccolta e l'immissione al consumo di molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque litorali della Regione FVG – ZONA 18 UD CORON, GIÀ ZONA B, alle condizioni richiamate al punto che precede.

3. Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica agli operatori e alle amministrazioni comunali interessate per l'informazione ai cittadini, e della pubblicazione sul sito dell'AAS2 Bassa Friulana Isontina, Struttura di Igiene degli alimenti di origine animale.

4. Il referto di analisi sopra citato e l'ordinanza n. 261 oggetto della presente revoca sono acclusi.

AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA - N. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Paolo Demarin
Direttore sost.
Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine
Direttore Dr.ssa Gabriella Conedera

Via Bassa del Cuc, 4 - 33084 CORDENONS(PN)
Tel. 0434.41405 Fax 0434.41201 Email segr.pn@izsvenezie.it

Laboratorio accreditato ACCREDIA n. 0155

0003399882

RAPPORTO DI PROVA
n. 18AT4PN-U/1185

DATA: 01/06/2018

RICEVIMENTO N. 18/72602 DEL 28/05/2018
Consegna RdP: IZIWEB

Spett.le
A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA"
VIA VITTORIO VENETO, 174
34170 GORIZIA (GO)

RICHIEDENTE
A.A.S. N. 2 "BASSA FRIULANA - ISONTINA"
VIA VITTORIO VENETO, 174
34170 GORIZIA (GO)

VERBALIZZANTE
GUIATTI DENIS
Verbale invio campioni n. 000060-1800022201B del 28/05/2018

PROPRIETARIO - LUOGO PRELIEVO 056UD014
A.T.I. COOPERATIVA PESCATORI SAN VITO INGRASSO CAVANA INGRASSO CAVANA ACQUE ACQUE 16UD
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

ORIGINE
18 UD ZONA B - CORON
33050 MARANO LAGUNARE (UD)

PIANI LOCALI (REG-PROV) / PIANO MONITORAGGIO REGIONE FVG

MATERIALE ESAMINATO: 1 campione (1 unità campionaria) **Identificazione: 1**
Tipo di materiale **PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI (MOLLUSCO VONGOLA VERACE (R. semidecussatus - R. philippinarum))**

ANALISI (Metodo)	Sottoanalisi	Risultato
CONTA DI COLIFORMI FECALI (METODICA MICROBIOLOGICA / PDP BAT 173 2015 Rev. 1)(*)		20 MPN/100g
CONTA ESCHERICHIA COLI ß-GLUCORONIDASI POSITIVI (MPN) (METODICA MICROBIOLOGICA / UNI EN ISO 16649-3:2015 esclusi cap. 4.1, 9.1 e 10.1)		< 18 MPN/100g
RICERCA SALMONELLA SPP (REAL TIME PCR QUALITATIVA / AFNOR BRD 07/06 - 07/04)		Assenza di acido nucleico in 25 g

VERBALE N. DG280518/1 DEL 28.05.2018

PRELIEVO SUPPLETIVO

Campione pervenuto alla temperatura di 3,1°C

Data inizio analisi 29/05/2018 - Data fine analisi 31/05/2018

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Gabriella Conedera - Dr. Denis Vio - Dr.ssa Martina Ustulin - Dr. Luciano Iob

(*) procedura non inserita nell'elenco prove ACCREDIA dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

NOTE: Il presente referto riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Esso non può essere riprodotto parzialmente (salvo approvazione scritta dell'Istituto). I campioni vengono eliminati alla data di fine analisi, ad eccezione dei casi previsti da normative specifiche. Il campionamento è a carico del cliente. Ove non espressamente segnalato, si intende che l'accertamento è stato eseguito presso la sede di conferimento.

Rappresentazione di un rapporto di prova firmato elettronicamente, secondo la normativa vigente.
Num. Certificato:VIODNS74A13E473X Emesso dalla CA: INFOCERT SPA
Dirigente firmatario: Denis Vio
Il rapporto di prova è conservato secondo la normativa in vigore.

Fine rapporto - Comunicazione definitiva

Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia

AZIENDA PER ASSISTENZA SANITARIA N. 2

"BASSA FRIULANA- ISONTINA"

Ordinanza n. 261/DP/VET **del 18/05/2018**

OGGETTO: DIVIETO DI IMMISSIONE AL CONSUMO UMANO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI ESTRATTI DALLE ACQUE DELLA LAGUNA DI MARANO – ZONA 18 UD CORON, GIÀ ZONA B.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

VISTO il T.U.LL.SS. approvato con R. D. 27.7.1934, n.1265; **VISTA** la Legge 30.4.1962, n. 283; **VISTO** il D.P.R. 26.3.1980, n. 327; **VISTO** il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152; **VISTO** il D. M. 14.10.1998; **VISTO** l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

VISTI il Reg. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, il Reg. 853/2004 CE del 29/04/04 che stabilisce norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale, il Reg. 854/2004 del 29/04/04 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, il Reg. 2073/2005 del 15/11/05 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 2557 dd. 22/12/2015 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone e approvazione del nuovo protocollo di intesa. Modifica DGR 124/2010 e DGR 1018/2012";

VISTA la D.G.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 816 dd. 13/05/2016 "Linee guida per l'applicazione del regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone. Conferma protocollo d'intesa e modifica DGR 2557/2015;

ATTESO che le metodiche di analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi sono state adottate con Decreto del Ministero della Sanità 31 luglio 1995;

PRESO ATTO che l'analisi di laboratorio di cui al rapporto di prova n. 18AT4PN-U/1081 dd.18.05.2018 dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine (n. verbale di prelevamento ARPA FVG 000060-1800020001B del 16/05/2018) evidenzia il superamento dei limiti legislativi microbiologici previsti dall'Allegato II, Capo II lett.A, p.to 4 del Reg.854/04 CE per la zona B per la presenza di **E. Coli 16000 MPN/100g** in mollusco vongola verace (R. semidecussatus – R. philippinarum) estratti dalle acque della Laguna di Marano – zona 18 UD CORON, già zona B, individuata in allegato alla D.G.R.- FVG n. 816 dd. 13/05/2016;

VISTO il punto 1) lettera C del capo II dell'allegato II del Regolamento 854/2004 CE che recita: "... se i risultati del campionamento indicano che i requisiti sanitari per i molluschi non sono rispettati o che potrebbe esservi un alto rischio per la salute umana, l'autorità competente deve chiudere la zona di produzione interessata impedendo la raccolta dei molluschi bivalvi vivi."

VISTO il punto 2 della lettera C dei capo II dell'allegato II del Reg.854/2004 CE che recita "l'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultano nuovamente conformi alla normativa comunitaria".

CONSIDERATO che la mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica;

RITENUTO pertanto necessario disporre, nell' interesse della tutela sanitaria, la sospensione cautelativa e temporanea di raccolta, commercializzazione, trasformazione, conservazione e immissione al consumo dei molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque della Laguna di Marano – zona 18 UD CORON, già zona B, fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità microbiologica;

ATTESO che la D.G.R. FVG n. 816 dd 13/05/2016 determina i provvedimenti sanitari cautelativi a seguito di non conformità, attribuisce al Servizio Veterinario l'emanazione dei provvedimenti restrittivi e definisce i flussi informativi;

ORDINA

1. **i molluschi bivalvi vivi estratti dalle acque della Laguna di Marano – zona 18 UD CORON, già zona B, possono essere destinati al consumo umano solo previa stabulazione in un area autorizzata a tal fine dalla A.C. fino a quando non risultino ripristinate le condizioni di idoneità microbiologica suffragata da analisi di laboratorio;** in alternativa i molluschi possono essere destinati alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti;
2. **i produttori ed i C.S.M interessati, in possesso dei documenti di scorta previsti dall'Allegato III, Sezione VII, cap. I del Reg. 853/2004 CE, sono tenuti a mettere in atto le procedure di ritiro del prodotto rispettivamente raccolto e spedito a far data dal prelievo dei campioni.**
3. i Dipartimenti provinciali dell'ARPA territorialmente competenti, di concerto con le strutture laboratoristiche preposte, provvederanno ad assicurare il costante monitoraggio delle acque e dei molluschi eduli lamellibranchi, comunicando tempestivamente l'esito delle indagini a questa A.A.S. - Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale.
4. gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.
5. la presente ordinanza è pubblicata all'albo aziendale ove rimarrà esposta fino a revoca ai sensi di legge
6. le violazioni alla presente Ordinanza sono perseguibili ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO
DI IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
f.f.Dott. Paolo Domarin

Allegato rapporto di prova 1081